

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.Ind.it e-mail:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 52 TFT 09 del 08 settembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disquidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA) FAX: 0916808462 PEC: <u>tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it</u>

Riunione del giorno 08 settembre 2020.

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 06/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore Componente Dott. Gianfranco Vallelunga Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO:

Del Sig. D'ANNA ALFREDO (Presidente, all'epoca dei fatti della A.S.D. Stella Rossa Santa Tecla)

Del Sig. WAGDI ABDOU ABD HERAZ

Della Sig.ra SALEMI NUNZIATA MARIA (Dirigente Accompagnatore Ufficiale, all'epoca dei fatti, della Società A.S.D. Stella Rossa Santa Tecla)

A.S.D. STELLA ROSSA SANTA TECLA;

La Procura Federale, con nota 1542/1044 pfi19-20/MDL/sds del 29 luglio 2020, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) il sig. D'Anna Alfredo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Stella Rossa Santa Tecla, per violazione dell'art.4, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 32 comma 2 del CGS nonché dell'art. 39 delle N.O.I.F. ed all'art. 43, comma 1 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Wagdi Abdou Abd Heraz ed a far sottoporre lo stesso ai previsti accertamenti medici ai fini del conseguimento dell'idoneità sportiva e consentendo l'utilizzo dello stesso calciatore, privo di tesseramento ed idoneità all'attività sportiva agonistica;
- b) il sig. Wagdi Abdou Abd Heraz, calciatore (nato il 15.07.1996), per la violazione di cui all'art. 2 e 4 del C.G.S., in relazione all'art. 32 comma 2 del C.G.S. nonché all'art. 39 delle N.O.I.F. ed all'art. 43 comma 1 delle N.O.I.F. per avere partecipato alle gare Futsal Giarre ASD Stella Rossa Santa Tecla del 26/10/2019, Sicilgrassi C5 ASD Stella Rossa Santa Tecla del 02/11/2019, ASD Stella Rossa Santa Tecla Viagrandese Club del 09/11/2019, Viagrandese C5 ASD Stella Rossa Santa Tecla del 17/11/2019, ASD Stella Rossa Santa Tecla Lav. Caterina Logi C5 del 30/11/2019, Città di Biancavilla ASD Stella Rossa Santa Tecla del 11/01/2020, Nicosia Futsal ASD Stella Rossa Santa Tecla del 01/02/2020, ASD Santa Tecla Stella Rossa Futsal Giarre del 08/02/2020, Viagrandese Club ASD Stella Rossa Santa Tecla del 15/02/2020, senza averne titolo perché non tesserato e privo di copertura sanitaria, eludendo in tal modo la normativa di riferimento:
- c) la sig.ra Salemi Nunziata Maria, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. ASD Stella Rossa Santa Tecla, per la violazione dell'art. 4 C.G.S., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per avere, la stessa, svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società in occasione del campionato Regionale Ca5/C2 Futsal Giarre ASD Stella Rossa Santa Tecla del 26/10/2019, Sicilgrassi c5 ASD Stella Rossa Santa Tecla del 02/11/2019, ASD Stella Rossa Santa Tecla Viagrandese Club del 09/11/2019, Viagrandese C5 ASD Stella Rossa Santa Tecla del 17/11/2019, ASD Stella Rossa Santa Tecla Lav. Caterina Logi C5 del 30/11/2019, Città di Biancavilla ASD Stella Rossa Santa Tecla del 11/01/2020, Nicosia Futsal ASD Stella Rossa Santa Tecla del 01/02/2020, ASD Santa Tecla Stella Rossa Futsal Giarre del 08/02/2020, Viagrandese Club ASD Stella Rossa Santa Tecla del 15/02/2020 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Wagdi Abdou Abd Heraz,

- sottoscrivendo le relative distinte (con attestazione di regolare tesseramento del calciatore medesimo), consegnate al Direttore della Gara eludendo in tal modo la normativa federale;
- d) la Società A.S.D. Stella Rossa Santa Tecla per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione dell'art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S. vigente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 C.G.S.

All'odierna udienza benché regolarmente convocati nessuno dei deferiti è comparso nè gli stessi hanno depositato, nei termini, memorie a difesa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi del deferimento ed ha richiesto applicarsi ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni:

- a) al sig. D'Anna Alfredo, Presidente dell'A.S.D. Stella Rossa Santa Tecla, l'inibizione per mesi dodici;
- b) alla sig.ra Salemi Nunziata Maria l'inibizione per mesi nove;
- c) al sig. Wagdi Abdou Abd Heraz la squalifica per nove gare;
- d) alla A.S.D. Stella Rossa Santa Tecla l'ammenda di € 1.000,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato ai deferiti, in ordine all'utilizzo del calciatore Wagdi Abdou Abd Heraz in ben 9 gare svoltesi nell'arco temporale compreso tra il 26/10/2019 ed il 15/02/2020 senza che lo stesso fosse stato regolarmente tesserato per la S.S. 2019/2020, risulta provato sia documentalmente sia dalla decisione emanata in data 19/02/2020 dal Giudice Sportivo Territoriale operante presso questo Comitato Regionale e relativa alla gara Viagrandese Club – Stella Rossa Santa Tecla del 15/02/2020 per la qualcosa ha inflitto a quest'ultima la sanzione della perdita della gara per 0 – 6 ed ha inibito fino al 10.03.2020 la sig.ra Salemi Nunziata Maria quale dirigente accompagnatore.

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale vanno accolte così come da dispositivo dovendosi però tenere conto a fini della loro determinazione:

- a) della circostanza che per quanto riguarda la gara del 15.02.2020 sia la Società deferita che la sig.ra Salemi Nunziata Maria, nella sua spiegata qualità, sono stati sanzionati con provvedimento adottato dal GST;
- b) che a parere di questo Tribunale, va riconosciuta l'invocata buona fede (v. audizione della sig.ra Salemi) in ordine al mancato tempestivo tesseramento del calciatore straniero (tesseramento che normativamente è annuale) trovando conforto la circostanza nel fatto che immediatamente dopo la pubblicazione del provvedimento del GST la società ha provveduto a ritesserare il calciatore;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale definitivamente pronunciando applica

- a) al sig. D'Anna Alfredo, Presidente dell'A.S.D. Stella Rossa Santa Tecla, mesi sette di inibizione;
- b) alla sig.ra Salemi Nunziata Maria l'inibizione per mesi quattro;
- c) al sig. Wagdi Abdou Abd Heraz la squalifica per cinque gare;
- d) all' A.S.D. Stella Rossa Santa Tecla l'ammenda di € 600,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 506/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Villaggio San Agata 2016;

sig. Di Mauro Nunzio (Presidente della A.S.D. Villaggio San Agata 2016;

sigg. Battaglia Vincenzo, Cambria Litterio Simone, Cannizzaro Luca Concetto, Cutuli Fabio, D'amico Nicola, Drago Gabriele, Finocchiaro Stefano, Indelicato Salvatore, Marchese Domenico, Marletta Giovanni, Provenzano Cristian Angelo, Puglisi Manuel, Rapisarda Salvatore, Razza Antonino, Rosignoli Giuseppe, Sanfilippo Martino Carmelo, Spadaro Daniele, Spampinato Rosario, Spinale Carmelo, e Zumbo Salvatore, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1[^] Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 15/07/2020 proc. 813/741 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Villaggio San Agata 2016;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Di Mauro Nunzio;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Battaglia Vincenzo, Cambria Litterio Simone, Cannizzaro Luca Concetto, Cutuli Fabio, D'amico Nicola, Drago Gabriele, Finocchiaro Stefano, Indelicato Salvatore, Marchese Domenico, Marletta Giovanni, Provenzano Cristian Angelo, Puglisi Manuel, Rapisarda Salvatore, Razza Antonino, Rosignoli Giuseppe, Sanfilippo Martino Carmelo, Spadaro Daniele, Spampinato Rosario, Spinale Carmelo, e Zumbo Salvatore.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Villaggio San Agata 2016:

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Di Mauro Nunzio;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Battaglia Vincenzo, Cambria Litterio Simone, Cannizzaro Luca Concetto, Cutuli Fabio, D'amico Nicola, Drago Gabriele, Finocchiaro Stefano, Indelicato Salvatore, Marchese Domenico, Marletta Giovanni, Provenzano Cristian Angelo, Puglisi Manuel, Rapisarda Salvatore, Razza Antonino,

Rosignoli Giuseppe, Sanfilippo Martino Carmelo, Spadaro Daniele, Spampinato Rosario, Spinale Carmelo, e Zumbo Salvatore.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 507/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. I Calatini Calcio a 5:

sig. Bugliari Domenico Giovanni (Presidente della A.S.D. I Calatini Calcio a 5;

sigg. Bartholomew Travis, Cristauto Andrea, Gallo Salvatore, Intonato Salvatore, Larnica Alessandro, Marino Francesco Antonio, Pedi Mario, Reale Giuseppe, Salerno Mirko e Spampinato Andrea, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C2 - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 15/07/2020 proc. 832/749 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. I Calatini Calcio a 5;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Bugliari Domenico Giovanni; squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Bartholomew Travis, Cristauto Andrea, Gallo Salvatore, Intonato Salvatore, Larnica Alessandro, Marino Francesco Antonio, Pedi Mario, Reale Giuseppe, Salerno Mirko e Spampinato Andrea.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. I Calatini Calcio a 5;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Bugliari Domenico Giovanni; ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Bartholomew Travis, Cristauto Andrea, Gallo Salvatore, Intonato Salvatore, Larnica Alessandro, Marino Francesco Antonio, Pedi Mario, Reale Giuseppe, Salerno Mirko e Spampinato Andrea.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 508/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Città di Galati (già A.S.D. S. Basilio);

sig. Virgilio Antonino (Presidente della A.S.D. Città di Galati già A.S.D. S. Basilio);

sigg. Fazio Calogero Pio, Fogliano Paolo, Graziano Giuseppe, Imbrigiotta Luca e Vilardo Peter, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 16/07/2020 proc. 935/756 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Città di Galati (già A.S.D. S. Basilio);

l'inibizione di mesi cinque a carico del Presidente deferito sig. Virgilio Antonino;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Fazio Calogero Pio, Fogliano Paolo, Graziano Giuseppe, Imbrigiotta Luca e Vilardo Peter.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Città di Galati (già A.S.D. S. Basilio);

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Virgilio Antonino;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Fazio Calogero Pio, Fogliano Paolo, Graziano Giuseppe, Imbrigiotta Luca e Vilardo Peter.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 509/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Campobello 1970;

sig. Ingaglio Samantha (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Campobello 1970);

sigg. Alaimo Antonio, D'asaro Federico R., Fiorello Sebastiano, Fontana Benedetto, Guarnotta Salvatore, Ilardo Roberto, Intorre William, Loggia Salvatore, Messina Gabriele, Monachello Salvatore, Naro Salvatore, e Siracusa Calogero, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 16/07/2020 proc. 898/802 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Campobello 1970;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Ingaglio Samantha;

squalifica per mesi tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Alaimo Antonio, D'asaro Federico R., Fiorello Sebastiano, Fontana Benedetto, Guarnotta Salvatore, Ilardo Roberto, Intorre William, Loggia Salvatore, Messina Gabriele, Monachello Salvatore, Naro Salvatore, e Siracusa Calogero.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la

posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Campobello 1970;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Ingaglio Samantha;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg Alaimo Antonio, D'asaro Federico R., Fiorello Sebastiano, Fontana Benedetto, Guarnotta Salvatore, Ilardo Roberto, Intorre William, Loggia Salvatore, Messina Gabriele, Monachello Salvatore, Naro Salvatore, e Siracusa Calogero.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 510/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Nasitana:

sig. Scarpuzza Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Nasitana);

sigg. Bontempo Francesco Walter, Calanna Ignazio, Calio Antonino, Cangemi Simone, De Carlo Luca, Fakreddine Mohamed, Galvano Giuseppe, Gregoli Samuele, Paladina Vincenzo Martin, Pancaldo Francesco, Passalacqua Francesco, Pratico Vito Custodio e Truglio Giacomo, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 20/07/2020 proc. 1080/758 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Nasitana;

l'inibizione di mesi cinque a carico del Presidente deferito sig. Scarpuzza Giuseppe;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Bontempo Francesco Walter, Calanna Ignazio, Calio Antonino, Cangemi Simone, De Carlo Luca, Fakreddine Mohamed, Galvano Giuseppe, Gregoli Samuele, Paladina Vincenzo Martin, Pancaldo Francesco, Passalacqua Francesco, Pratico Vito Custodio e Truglio Giacomo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti,

che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Nasitana;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Scarpuzza Giuseppe;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Bontempo Francesco Walter, Calanna Ignazio, Calio Antonino, Cangemi Simone, De Carlo Luca, Fakreddine Mohamed, Galvano Giuseppe, Gregoli Samuele, Paladina Vincenzo Martin, Pancaldo Francesco, Passalacqua Francesco, Pratico Vito Custodio e Truglio Giacomo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 511/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Brothers Casa Amica (oggi A.S.D. Atl. Montallegro);

sig. Cumbo Antonio (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Brothers Casa Amica oggi A.S.D. Atl. Montallegro);

sigg. Bah Boubacar, Bojan Lamin, Camara Mamadou Aliou, Conate Fode, Diallo Mamadou M., Diarra Mamadou, Doumbouya Bourahima, Faye Nfamara, Imran Munir, Libil Alhasan, Maruf Yahuza, Mballo Sorry, Muhammad Waqas, Niabady Ansumara, Omoregie Courage, Saani Abdulrafiu, Sen Daouda, Shahzad Naeem, Touray Ebrima, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Seconda Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 22/07/2020 proc. 1217/763 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Brothers Casa Amica (oggi A.S.D. Atl.

Montallegro);

l'inibizione di mesi cinque a carico del Presidente deferito sig. Cumbo Antonio;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Bah Boubacar, Bojan Lamin, Camara Mamadou Aliou, Conate Fode, Diallo Mamadou M., Diarra Mamadou, Doumbouya Bourahima, Faye Nfamara, Imran Munir, Libil Alhasan, Maruf Yahuza, Mballo Sorry, Muhammad Waqas, Niabady Ansumara, Omoregie Courage, Saani Abdulrafiu, Sen Daouda, Shahzad Naeem, Touray Ebrima.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Brothers Casa Amica (oggi A.S.D. Atl. Montallegro);

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Cumbo Antonio;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Bah Boubacar, Bojan Lamin, Camara Mamadou Aliou, Conate Fode, Diallo Mamadou M., Diarra Mamadou, Doumbouya Bourahima, Faye Nfamara, Imran Munir, Libil Alhasan, Maruf Yahuza, Mballo Sorry, Muhammad Waqas, Niabady Ansumara, Omoregie Courage, Saani Abdulrafiu, Sen Daouda, Shahzad Naeem, Touray Ebrima.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 512/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Don Peppino Cutropia;

sig. Piccolo Michelangelo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Don Peppino Cutropia);

sigg. Sarao Giuseppe, Vacca Michele, Caragliano Francesco, e Laudani Saverio, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 2[^] Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori

(Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 20/07/2020 proc. 1054/784 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Don Peppino Cutropia; l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Piccolo Michelangelo;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Sarao Giuseppe, Vacca Michele, Caragliano Francesco, e Laudani Saverio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 250,00a carico della società A.S.D. Don Peppino Cutropia;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Piccolo Michelangelo;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Sarao Giuseppe, Vacca Michele, Caragliano Francesco, e Laudani Saverio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 513/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Pol. Umbertina;

sig. Fichera Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Pol. Umbertina);

sigg. Dagati Gabriele, Franchina Samuel, Gallo Andra, La Rosa Vincenzo Giovanni, Letizia Claudio, Maniaci Cristian, Montalbano Salvatore, Passalacqua Eugenio, Pizzo Antonio S., Procopio Antonio, Sebie Catalin, Scafidi Elia, Sinagra Mateo e Vitanza Notaro Lorenzo, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Prima Categoria sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e

art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 27/07/2020 proc. 1423/751 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Pol. Umbertina;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Fichera Giuseppe;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Dagati Gabriele, Franchina Samuel, Gallo Andra, La Rosa Vincenzo Giovanni, Letizia Claudio, Maniaci Cristian, Montalbano Salvatore, Passalacqua Eugenio, Pizzo Antonio S., Procopio Antonio, Sebie Catalin, Scafidi Elia, Sinagra Mateo e Vitanza Notaro Lorenzo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Pol. Umbertina:

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Fichera Giuseppe;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Dagati Gabriele, Franchina Samuel, Gallo Andra, La Rosa Vincenzo Giovanni, Letizia Claudio, Maniaci Cristian, Montalbano Salvatore, Passalacqua Eugenio, Pizzo Antonio S., Procopio Antonio, Sebie Catalin, Scafidi Elia, Sinagra Mateo e Vitanza Notaro Lorenzo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
II Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 08 settembre 2020

IL SEGRETARIO Maria GATTO IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI